

4. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ART/COM 2025

Con circolare n. 83/2025, l'Inps fornisce chiarimenti in merito alla riduzione contributiva, in misura pari al 50%, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 e valevole per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani (ART) e degli esercenti attività commerciali (COM).

Gli eventuali beneficiari di tale disposizione dovranno:

- essere titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
- essere soci di società, sia di persone sia di capitali (Srl);
- essere coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

I suddetti lavoratori dovranno inoltre possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

Da notare che tali soggetti devono aver avviato l'attività lavorativa, o essere entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per i soci di società, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale nell'anno 2025. La riduzione contributiva viene riconosciuta anche nel caso di mancata coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, purché entrambe le date ricadano nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Il requisito dell'iscrizione alla gestione speciale autonoma che dà titolo alla riduzione contributiva, nelle modalità sopra descritte, viene verificato in capo al singolo lavoratore iscritto, sia in qualità di titolare sia di coadiuvante o coadiutore familiare. Come detto, quindi, hanno titolo al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle 2 gestioni speciali autonome.

La riduzione contributiva del 50% è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota Ivs (Invalidità, vecchiaia e superstiti), gestioni autonome ART e COM; verrà attribuita per 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell'obbligo contributivo. I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità, pertanto un eventuale interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome.

Viene ricordato che nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva, in misura inferiore all'importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono

proporzionalmente ridotti (situazione di versamento annuale al 50% con accredito effettivo di numero di 6 mesi).

L'agevolazione in esame è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Non sarà quindi ottenibile da parte di quei lavoratori che già fruiscono della riduzione del 50%, dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, perché aventi più di 65 anni di età e già pensionati.

Esiste incompatibilità anche per quei soggetti che si siano già avvalsi della riduzione volontaria prevista per i soggetti operanti in regime forfetario, pari al 35%. Tali soggetti, se hanno presentato detta domanda prima del 24 aprile 2025 (data della circolare in commento), possono adesso presentare la domanda di riduzione contributiva del 50%; la presentazione di quest'ultima domanda, naturalmente, determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfetario, dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale, e l'applicazione della riduzione contributiva in trattazione.

La domanda dell'agevolazione in discorso è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al "*Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)*" e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio. Il possesso dei requisiti normativamente previsti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda. Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza. I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva, e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta, come sopra descritto.

Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio. L'esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.

Da notare che l'agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti *de minimis*. Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell'arco di 3 anni. Tale importo si pone, quindi, come limite all'applicazione della riduzione in argomento. In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto *de minimis*, l'Inps provvede a registrare la misura nell'apposita sezione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.